

**COMUNE DI VIMODRONE**

**- Città Metropolitana di Milano -**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**N. REP. 1/2017**

**Contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica**

**per l'affidamento del servizio di sgombero neve e disgelo stradale stazione**

**2016/2017 – CIG 6857853F4F**

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 1 (uno) del mese di Febbraio in Vimodrone

nella sede comunale, in via C. Battisti 54/56, avanti a me Dott.ssa Adele Francesca

Maria Moscato Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma digitale

intestata a Moscato Adele Francesca Maria rilasciata da ArubaPEC n. 12927850

valida sino al 01/04/2017 e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i

contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo

Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle

condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il

mio consenso, sono presenti:

1. Comune di Vimodrone, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone, cap 20090,

Via Battisti 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dall'Arch. Carlo Tenconi, nato

a San Marino (Rep. di S. Marino) il 15/08/1967, firma digitale intestata a Tenconi

Carlo rilasciata da ArubaPEC n. 12471713 valida sino al 07/10/2019 e non revocata,

domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente

atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile

del Settore Tecnico, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 19/2014 prorogato

con decreto sindacale n. 19/2015, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per

brevità "Comune";

e

2. MALACRIDA A.V.C. s.r.l. c.f. 07377130963 con sede legale in Lesmo (MB), cap

20855, Via XXV Aprile n. 18, iscrizione alla Camera di Commercio di Monza e

Brianza in persona del Sig. Domenico Romeo, nato a Altofonte (PA) il 05/08/1974,

firma digitale intestata a Romeo Domenico rilasciata da Infocert n. 20157100141970

valida sino al 07/09/2018 e non revocata, il quale interviene nel presente atto in

nome e per conto della suddetta società, in forza di procura conferita con di atto del

Dott. Mario Erba, notaio in Monza, Rep. n. 91531/18749 del 21/07/2015, registrato in

data 22/07/2015 al n. 17886 serie 1T, così come risulta dal certificato camerale della

suddetta società, come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto

verrà chiamata per brevità "Appaltatore".

Detti comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le

obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario

rogante mi sono accortato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di

identità n. AN4311372 rilasciata dal Comune di Monza e valida fino al 13/04/2017 e

che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

#### **PREMETTONO CHE**

a) il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32

comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente

certificatore autorizzato;

b) in esecuzione della determinazione a contrattare registro generale n. 647 del

04/11/2016 il Comune in qualità di stazione appaltante ha indetto ai sensi dell'articolo

36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 una procedura negoziata per l'affidamento

del servizio di sgombero neve e disgelo stradale stazione 2016/2017 da aggiudicare

con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso e da svolgersi con il sistema telematico messo a disposizione della Regione Lombardia denominato piattaforma Sintel;

c) con determinazione registro generale n. 698 del 16/11/2016 si sono approvate tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore della soc.

Malacrida A.V.C. srl di Lesmo;

d) detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data 05/12/2016 giusta comunicazioni in atti;

e) il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per la verifica di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse da parte del Comune di Lesmo, il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

f) in ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

g) l'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempire tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la

formulazione della propria accettazione;

h) l'Appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile (se esistenza indicare i nominativi) che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

i) ai sensi dell'articolo 83 comma 3) del D.Lgs n. 159/2011 il presente contratto non deve essere sottoposto alla disciplina antimafia in quanto inferiore a euro 150.000,00. Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

j) ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

k) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative;

l) l'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

**Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :**

**1)** Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato prestazionale e i suoi allegati "A", "B" e "C" e l'Elenco prezzi;

**2)** L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

- a) dall'offerta economica presentata in sede di gara;
- b) dal Capitolato prestazionale;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore nonché dalle Linee Guida Anac;
- e) dalle norme in materia di Contabilità del Comune;
- f) dal codice civile.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune e/o per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel capitolato o quanto dichiarato dall'Appaltatore nell'offerta, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole al Comune. Nel caso in cui dovessero soprallungare provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

**3)** Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto a *misura e corpo* denominato Servizio sgombero neve e disgelo stradale stagione 2016/2017. Il contratto ha per oggetto il servizio sgombero neve e disgelo stradale stagione 2016/2017 come meglio specificato nel Capitolato prestazionale da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché dai suoi allegati. Detti documenti, oltre all'Elenco prezzi, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me segretario rogante, sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare il servizio sgombero neve e disgelo stradale stagione 2016/2017 e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato prestazionale. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto approvato con atto registro n. 647 del 04/11/2016 e composto dai seguenti elaborati: Capitolato prestazionale, All. A –

viabilità, All. B – percorsi stradali, All. C – orari di intervento, Elenco prezzi. Le parti si obbligano in particolare a rispettare le condizioni contrattuali previste nel Capitolato prestazionale nonché negli elaborati approvati con il suddetto atto che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non tutti materialmente allegati e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere invocato come eccezione. Le parti, in ogni caso, prendono atto che gli importi contrattuali delle singole attività, potendo essere attivate per la parte variabile a consumo, sono da intendersi quali massimali di spesa per il Comune e non rappresentano in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

**4)** La durata del servizio è di 120 (centoventi) giorni solari. Le parti dichiarano che il servizio ha avuto effettivamente inizio così come risulta da apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'Appaltatore e dal Comune.

**5)** Il Comune e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che per la natura delle prestazioni in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore e pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

**6)** Il corrispettivo stimato dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è di euro 95.108,26 (novantacinquemilacentoottovirgolaventisei) oltre IVA, nella misura di legge. Il servizio sarà contabilizzato in parte a corpo ed in parte a misura nel modo seguente:

per le attività a canone:	euro
per le attività a misura:	euro 18.225,31
(diciottomiladuecentoventicinquevirgolatrentuno); per le attività a misura:	euro 66.424,85 (sessantaseimilaquattrocentoventiquattrovirgolaottantacinque) oltre ad

euro 10.458,10 (diecimilaquattrocentocinquantottovirgoladieci) per manodopera non soggetta a ribasso. Le parti prendono atto che gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a 0 (zero).

Il Comune informa l'Appaltatore, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del Comune, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne le diminuzioni, le estensioni o le modificazioni apportate al servizio. Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.

Il predetto corrispettivo sarà così fatturato:

- per le attività a canone: con cadenza mensile in via posticipata;
- per le attività a misura: sulla base delle interventi effettivamente svolti. La quota manodopera non soggetta a ribasso sarà liquidata proporzionalmente ai compensi dovuti per le prestazioni svolte.

Il corrispettivo sarà fatturato successivamente all'accertamento da parte del Comune

della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. Ciascuna fattura, corredata della documentazione prevista, dovrà contenere la descrizione delle attività svolte, il riferimento al presente contratto, il CIG e il relativo periodo di competenza e dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dalla normativa vigente e dai successi decreti attuativi e modificazioni. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune. I termini di pagamento delle predette fatture saranno trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sui conti correnti intestati all'Appaltatore presso i seguenti istituti bancari: Banco Popolare – Agenzia di Agrate Brianza – IBAN: IT76I0503432390000000001967; Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Villasanta – IBAN: IT44W0569634050000004546X81. L'Appaltatore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sui predetti conti sono contenute in apposita e sperata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito.

Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a tutto quanto indicato sopra, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento che verrà liquidata solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta

espressamente inteso che, in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Comune. Ai sensi dell'articolo 17 - ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l'IVA non verrà liquidata all'Appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario di Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21 , 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

7) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato prestazionale e nell'offerta. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte del Comune di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere expressa autorizzazione al Direttore dell'esecuzione del contratto. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'appaltatore e da queste comunicate al Direttore dell'esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui oltre d'importo pari al 0,5

(zerovingolacinque) per cento della stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e smi). L'Appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nel Capitolato prestazionale e negli atti di gara.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato prestazionale; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad

esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per

l'esecuzione delle attività secondo quanto specificato nel contratto e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel

Capitolato prestazionale;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;

f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;

h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

j) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera I), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività rientranti nel presente contratto; (b) eseguire le prestazioni nei luoghi che verranno indicati. Ai sensi dell'art.

105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente.

**8)** L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif.. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da

successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si applica a tal fine quanto previsto dall'articolo 30 comma 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

**9)** L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divularli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra

non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre “Trattamento dei dati personali”, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

**10)** Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione amministrativa ed economico dello stesso, per l'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi nonché per i fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet istituzionale del Comune, relativamente a titolo esemplificativo ai nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed i prezzi di aggiudicazione. La trasmissione dei dati dall'Appaltatore al Comune avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

11) L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore ha prodotto, a tal fine, polizza di Responsabilità Civile n. 653A2319 emessa dalla Zurich Insurance avente scadenza il 31/12/2016 e successiva polizza di Responsabilità Civile n. 150626177 emessa da UnipolSai Assicurazioni, oltre all'Atto di variazione di quest'ultima, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali

assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite. L'Appaltatore inoltre assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore manleverà e terrà indenne il Comune, assumendo a proprio carico tutti gli oneri consequenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Comune. Il Comune si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui sopra; in caso di difesa congiunta, il Comune riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Comune.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui sopra, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

**12)** L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

opere relativa al servizio di sgombero neve e disgelo stradali; noli a caldo e freddo in

genere; opere per le quali è previsto il rilascio della certificazione cui la Legge n. 37/2008 ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore, ad eccezione nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, che dovrà trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del D.lgs. n. 50/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 (venti) per cento.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs.

n. 50/2016.

**13)** L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

**14)** Le penali sono stabilite nel Capitolato prestazionale e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato prestazionale, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgolazerocinque) per mille e il 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato a seconda della gravità del medesimo. In ogni caso deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni oggetto del contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto e al capitolato. In tal caso il Comune applicherà all'Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui le prestazioni inizieranno ad essere eseguite in modo effettivamente conforme al presente contratto e al Capitolato prestazionale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione, supportate da una chiara ed

esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo / valore massimo complessivo del contratto e nei limiti di cui all'articolo 145 D.P.R. n. 207/2010; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma

costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

**15)** A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di euro 3.804,33 (tremilaottocentoquattrovirgolatrentatre), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa n. 0664414069 con primario Istituto assicurativo HDI Assicurazioni S.p.A. secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite e resa ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'Appaltatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'Appaltatore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino

al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 (quindici) giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o si sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;
- rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all' affidamento del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il

contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

**16)** In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora l'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato prestazionale;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

e) nei casi di cui ai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 7); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); Obblighi di riservatezza (art. 9); Responsabilità per infortuni e danni (art. 11); Subappalto (art. 12); Cauzione definitiva (art. 15); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (art. 18).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle attività oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscono all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il presente contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

In tutti i casi, previsti nel presente contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

**17)** Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza della esecuzione delle prestazioni, il Comune medesimo potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A/R o PEC. In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dal Comune delle attività

prestate, purchè correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. E' altresì considerata giusta causa, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. In tali casi il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di

almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con lettera raccomandata

A/R o PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal D.L.

06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 07 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il Comune ha diritto di recedere per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5 (cinque) per cento calcolato come segue:

il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

**18)** È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della concessione medesima, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nel rispetto dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 dell'8/10/2009, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo al presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i

pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG .

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

**19)** Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

**20)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare

previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2020. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Appaltatore si obbliga ai sensi dell'articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità

assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni.

In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui sopra.

**21)** Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e il Comune sarà

competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

**22)** Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione, nonché l'imposta di bollo.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal DM 22/02/2007.

**23)** Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia

tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

**24)** A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede operativa in Monza, Via Sandro Botticelli n. 43, indirizzo posta elettronica: malacrida-avc@pec.it, telefax n. 0395788122. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato o a mezzo telefax al numero sopra riportato, dati dichiarati dall'Appaltatore e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

**25)** Il Comune di impegna a comunicare all'Appaltatore il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore si impegna a comunicare al Comune entro 2 (due) giorni dalla sottoscrizione del presente atto il nominativo del responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Appaltatore. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me,

Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 39 (trentanove) pagine a video oltre ai seguenti allegati: Capitolato prestazionale su n. 14 (quattordici) pagine a video, All. "A" al Capitolato prestazionale su n. 2 (due) pagine a video, All. "B" al Capitolato prestazionale su n. 1 (una) pagina a video, All. "C" al Capitolato prestazionale su n. 1 (una) pagina a video, Elenco prezzi su n. 1 (una) pagina a video, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- il Geom. Domenico Romeo in rappresentanza della soc. Malacrica Ambiente Viabilità Costruzioni s.r.l. ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amm. C.le – Arch. Carlo Tenconi (f.to in modalità elettronica)

Per l'Appaltatore – Geom. Domenico Romeo (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – Dott.ssa Adele Francesca Maria Moscato (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto Domenico Romeo nella sua qualità di Procuratore speciale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'operatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di

avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 6 (Corrispettivi modalità di pagamento e fatturazione); art. 7 (Condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'Appaltatore); art. 10 (Trattamento dei dati personali); art. 11 (Responsabilità); art. 12 (Subappalto); art. 14 (Penali e procedimento di contestazione); art. 15 (Cauzione); art. 16 (Risoluzione); art. 17 (Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); art. 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 21 (Foro competente); art. 26 (clausola finale).

L'Appaltatore – Soc. Malacrica Ambiente Viabilità Costruzioni s.r.l. – Geom.

Domenico Romeo (f.to in modalità elettronica)

**COMUNE DI VIMODRONE  
(Provincia di Milano)**

**SETTORE TECNICO  
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO**

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE  
STAGIONE 2016/2017 (DAL 15/11/2016 AL 15/03/2017)  
CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

Il presente Capitolato Speciale illustra le caratteristiche dei mezzi e le modalità operative da adottare per la gestione di tutte le azioni utili a fronteggiare gli effetti degli eventi atmosferici ordinari ed eccezionali quali le precipitazioni nevose e la formazione di ghiaccio su strade, piazze, marciapiedi piste ciclabili e parcheggi del territorio comunale di Vimodrone.

Tali azioni possono essere sintetizzate in:

- spargimento abrasivi;
- sgombero della neve;
- rimozione della neve.

Nell'appalto di affidamento del servizio di sgombero neve e disgelo stradale sono ricompresi tutti gli oneri, fissi e variabili, relativi ai mezzi d'opera, alle spese provvisionali, alla manodopera e tutto quanto altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Operatore economico dovrà sostenere a tale scopo.

Per tutte le lavorazioni e forniture, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente Capitolato, per le quali non siano state prescritte speciali norme, l'Operatore economico dovrà seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che impartirà il tecnico del Comune.

Il presente elaborato è strutturato in tre parti:

- **PARTE PRIMA** – Disposizioni operative del “Servizio di sgombero neve e disgelo stradale” del Comune di Vimodrone;
- **PARTE SECONDA** – Prescrizioni a carico dell'impresa.

Fanno parte integrante del presente capitolato tecnico i seguenti elaborati allegati:

- **Allegato A (costituito da A1 e A2):** planimetria riportante le arterie stradali, i parcheggi e le zone di accumulo, identificate graficamente con colori diversi in relazione all'ordine di priorità, secondo cui l'intervento di sgombero neve dovrà essere svolto al fine di poter circoscrivere e monitorare puntualmente gli interventi;
- **Allegato B:** planimetria riportante l'identificazione degli immobili pubblici, delle piste ciclopedinale e dei percorsi pedonali di competenza comunale ed in cui il servizio di sgombero è effettuato a cura degli spalatori anche con l'ausilio dei mezzi a disposizione del Comune, nonché quei parcheggi pubblici nei quali l'operatore economico dovrà intervenire prioritariamente al fine di garantire la fruizione in sicurezza e lo svolgimento dei mercati settimanali;
- **Allegato C:** modulo per la nota puntuale degli gli orari di inizio, fine ed eventuali sospensioni di ciascun mezzo impiegato durante il servizio; redatto e sottoscritto in conformità alle disposizioni contenute nel successivo art. 8 al presente atto.

## **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI OPERATIVE DEL “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE” DEL COMUNE DI VIMODRONE.**

### **Art. 1- Finalità del servizio di sgombero neve e disgelo stradale.**

La finalità del Servizio, che dovrà essere eseguito ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano (di giorno, di notte, nei giorni anche non lavorativi), è quella di mantenere sgombre da neve e ghiaccio le superfici stradali o pedonali sia mediante lo spazzamento della neve effettuato con mezzi idonei, sia con azioni preventive di spandimento di fondenti per evitare la formazione del ghiaccio al fine di assicurare la continuità della circolazione stradale in condizioni di sicurezza.

Il servizio dovrà essere eseguito avendo cura di non arrecare danni alla superficie stradale, alle proprietà private ed in particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive che la neve dovrà essere spazzata per una larghezza pari alla larghezza massima consentita dalla carreggiata stradale.

Durante il servizio dovranno essere a bordo del mezzo d'opera un numero di operatori idoneo per il corretto funzionamento e svolgimento dell'attività da effettuare.

### **Art. 2- Durata del servizio.**

Il servizio sarà prestato con decorrenza dal 15 novembre 2016 fino al 15 marzo 2017 (n.120 giorni solari).

L'operatore economico del servizio dovrà garantire i mezzi operativi dotati dei dispositivi di attacco e delle altre attrezzature per l'espletamento del servizio di spazzamento neve e disgelo stradale i quali dovranno essere disponibili perfettamente attrezzati a partire dal 15 novembre 2016.

L'operatore economico e le eventuali imprese subappaltatrici, comunicheranno con anticipo il piano di reperibilità dei propri responsabili operativi riportante i nominativi di riferimento ed i recapiti telefonici e di fax. Questi ultimi dovranno essere reperibili e tenersi a disposizione per tutta la durata del servizio per assicurarne, anche con provvedimenti di emergenza, la regolarità.

### **Art. 3 –Costo del servizio**

L'importo complessivo del servizio, sulla base dei dati storici, è stato stimato in complessivi euro 98.360,66 oltre IVA, di cui:

- A) euro 18.925,56 oltre IVA, soggetto al ribasso offerto in sede di gara, destinato a compensare le prestazioni **fisse** ed è erogabile a canone mensile posticipato;
- B) euro 79.435,10 oltre IVA, soggetto al ribasso offerto in sede di gara, **ad eccezione di euro 10.458,50 non soggetto a ribasso in quanto relativo al costo del personale**, destinato a compensare le prestazioni **variabili** ed è erogabile “a consumo”, direttamente dipendente dagli interventi effettivamente svolti.

**La quota di € 10.458,50 di cui al punto B) sarà erogata proporzionalmente ai compensi dovuti per le prestazioni svolte**

Le prestazioni **fisse** sono la reperibilità del personale e dei mezzi – inteso come reperibilità degli stessi già approntati per l'intero periodo di durata del servizio appaltato.

Le prestazioni invece **variabili** dipendono da fattori casuali quali l'entità delle precipitazioni, le giornate lavorative delle maestranze e la tipologia dei mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento di quanto previsto dal Servizio.

Per la tipologia del servizio direttamente collegata ad elementi imponderabili l'operatore economico non potrà avanzare alcuna richiesta qualora nel periodo del contratto l'entità della prestazione variabile sia diversa da quella stimata.

L'importo degli oneri di sicurezza dovute ad interferenze, calcolati ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs 81/2008, è pari a zero in quanto non sono stati individuati costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

### **Art. 4 – Sede operativa**

La sede operativa sarà insediata presso la stanza 32 – Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio - sita al piano primo del Comune di Vimodrone in via Cesare Battisti,56 a Vimodrone salvo eventuali altre indicazioni in merito.

#### **Art. 5 – “Servizio sgombero neve e disgelo stradale”. Modalità di intervento in caso di previsione/presenza di ghiaccio o precipitazioni nevose.**

##### **5.1 Personale del Comune a disposizione.**

Saranno a disposizione a supporto delle operazioni di sgombero neve e disgelo stradale:

- i tecnici dipendenti comunali del Settore Tecnico e gli agenti della Polizia Locale negli orari di servizio diurno/feriale (orari degli uffici comunali: Lu 8:30/18:30; Ma – Gio - Ven 8:30/14:30; Mer 8:30/18:30).

##### **5.2 L'attivazione del servizio.**

L'attivazione del servizio, durante gli orari di servizio diurno/feriale di cui al paragrafo 5.1 è in carico all' Comune. Il Responsabile del procedimento, o suoi delegati, del servizio di sgombero neve e disgelo stradale, durante gli orari di apertura degli uffici comunali, daranno l'ordine di servizio per l'inizio delle operazioni e ne dirigeranno lo svolgimento.

Nel caso in cui si verificassero precipitazioni nevose e la neve abbia raggiunto i cm.3,00 di altezza o repentina abbassamenti di temperatura con formazione di ghiaccio, fuori dai suddetti orari, l'operatore economico del servizio dovrà attivarsi automaticamente sia sui percorsi viabilistici che su quelli pedonali.

Per ulteriori dettagli vedasi punto 5.4 del presente articolo.

Al manifestarsi dell'evento meteorologico critico, o in caso di previsioni meteorologiche avverse previste dal servizio meteo dell'ARPA della Lombardia, il tecnico Comunale dovrà attivarsi telefonicamente, organizzando, la riunione operativa che dovrà tenersi nella sede Operativa.

Il tecnico comunale dovrà pertanto chiamare in servizio il responsabile operativo reperibile della l'operatore economico del servizio.

L'operatore economico dovrà, al fine di garantire un servizio il più possibile tempestivo, predisporre autonomamente tutti i mezzi contrattualmente disponibili in reperibilità in assetto operativo (con lame montate e a pieno carico di fondente) a non più di km.10 dal confine del Territorio comunale. I mezzi e gli uomini richiamati in servizio dovranno confluire nella predetta sede operativa in via C. Battisti,56 senza indugio e comunque entro 30 minuti dall'ordine telefonico.

Eventuali ritardi verranno annotati dal Tecnico del comune e potranno costituire motivazione di sanzione nei confronti dell'operatore economico , come indicato ai successivi articoli.

##### **5.3 Modalità operative generali.**

Le modalità operative sono quelle di seguito specificate e definite territorialmente nelle planimetrie indicate A e B.

Il tecnico comunale, valutato l'evento meteorologico da affrontare sulla base delle fasi di intervento di seguito sintetizzate ed in accordo con il responsabile operativo dell'operatore economico, procederà alla scelta dei mezzi più appropriati da richiamare in servizio tra quelli reperibili riportati nella tabella dei mezzi garantiti contrattualmente all'art.9.

L'impiego dei mezzi dovrà essere in ogni caso commisurato a:

- al tipo di evento meteorologico (ghiaccio e/o neve) in corso o previsto dal servizio meteorologico dell'ARPA della Lombardia (dove fosse previsto un rialzo termico per il proseguo della giornata non è giustificato l'impiego dell'intero parco mezzi);
- dal tipo di neve (la neve umida a temperatura prossima allo zero tende ad essere sciolta dal passaggio intenso dei veicoli, mentre a temperature più basse resiste all'azione del traffico ed il passaggio dei veicoli tende a comprimerla ed a trasformarla in lastre di ghiaccio);
- all'effettivo stato in cui versano le strade del territorio Comunale relativamente al fatto che per spessori inferiori a 3,00 cm. l'azione dei mezzi sgombraneve dotati di lama è inefficace;
- alle caratteristiche delle carreggiate (tipo di pavimentazione e larghezza delle corsie);
- dell'orario in cui si verifica l'evento meteorologico poiché l'utilizzo di tutti i mezzi a disposizione

in orari prossimi alle ore di punta del traffico intralcia le operazioni di sgombero per cui è preferibile effettuare l'intervento nelle ore notturne o di minor traffico.

#### **5.4 Procedure d'intervento di dettaglio in relazione alla previsione/presenza di ghiaccio o precipitazioni nevose.**

Al fine di chiarire le modalità con cui i mezzi e gli uomini addetti dovranno essere impiegati per far fronte al manifestarsi di criticità meteorologiche, di seguito si schematizzano in quattro fasi le procedure di intervento:

##### **I.gelata o lievissima nevicata (inferiore a cm.3) prevista od in corso.**

Nell'eventualità di formazione di ghiaccio o lievissime nevicate inferiori a cm 3 con temperature prossime od inferiori allo zero (e solo nel caso non fossero previsti innalzamenti di temperatura) si dovrà provvedere allo spargimento di fondenti.

Le operazioni di spargimento di materiali fondenti potranno essere effettuate anche in assenza di precipitazioni nevose, previo accordo con il tecnico referente del Comune. Inoltre, per non intralciare il traffico di punta nelle ore mattutine, i mezzi dovranno preferibilmente entrare in servizio non dopo le ore 4:30.

I mezzi sparisale dovranno presentarsi nella sede operativa a pieno carico di miscela di fondenti il cui acquisto, stoccaggio e caricamento sul mezzo avviene a cura e spese della ditta appaltatrice.

Gli spalatori messi a disposizione dall' Operatore economico dovranno intervenire, dotati di idonee attrezature e carrelli, per spargere a mano fondenti su marciapiedi attigui ad edifici pubblici, scuole, parcheggi, fermate dei mezzi pubblici di trasporto, piste ciclabili, caditoie stradali, edifici di culto religioso, secondo le priorità descritte all'art.7 del presente piano ed individuate sull' Allegato B.

##### **II.nevicata da 3 cm fino a 10 cm circa.**

Le operazioni dovranno prevedere in primo luogo la rimozione della neve e lo spandimento di fondente. La scelta del mezzo da richiamare in servizio dovrà essere fatta considerando sia l'estensione, che i calibri stradali - raggi di curvatura presenti lungo la viabilità dell'area stessa.

Continuerà in questa fase il servizio di supporto degli spalatori a disposizione dell' Operatore economico, che dotati di attrezture e carrelli a mano per spargimento di fondenti dovranno intervenire, in base alle priorità descritte all'art.7 del presente piano (marciapiedi attigui ad edifici pubblici, scuole, parcheggi, fermate dei mezzi pubblici di trasporto, piste ciclabili, caditoie stradali/bocche di lupo, edifici di culto religioso) e individuate sull' Allegato B.

##### **III. nevicata persistente con accumuli oltre i cm 10**

Al peggiorare delle condizioni di cui al precedente punto, o nel caso si presentasse un fenomeno che riveste carattere di eccezionalità, l'intervento sul il territorio dovrà attuarsi in maniera più capillare.

Le operazioni dovranno prevedere in primo luogo la rimozione della neve e lo spandimento del fondente. La scelta dei mezzi da richiamare in servizio dovrà essere fatta considerando sia l'estensione che i calibri stradali - raggi di curvatura presenti lungo la viabilità dell'area stessa.

Dovrà continuare l'opera di supporto di spalatori dell' Operatore economico, che dovranno intervenire sui percorsi pedonali, immobili pubblici, in base alle priorità descritte all'art.7 del presente piano e individuate sull' Allegato B.

In questo stadio il tecnico comunale potrà disporre l'utilizzo della manodopera del Corpo di Protezione Civile.

##### **IV.Rimozione della neve accumulata a fenomeno concluso**

Dovrà essere sempre garantito lo spazzamento e la rimozione della neve prima delle ore 06:30 nei parcheggi pubblici interessati dallo svolgimento dei mercati settimanali (via Leopardi il martedì, piazzale tra le vie Matteotti/Cadorna e parcheggio antistante il Comune lato via XI Febbraio il venerdì), e nei siti dove si dovessero svolgere iniziative organizzate o promosse dall'Comune, al fine di garantire la fruizione dell'area pubblica in condizioni di sicurezza.

In caso di nevicate eccezionali, alla cessazione dell'evento atmosferico e comunque quando i quantitativi di neve accumulati ai lati delle strade rendessero pericolosa o impossibile la circolazione di uomini e mezzi, la società appaltatrice dovrà su disposizione del tecnico comunale, provvedere alla rimozione e deposito della neve e del ghiaccio, accumulatasi lungo le sedi stradali, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi. La neve e il ghiaccio saranno rimossi ed ammassati presso le aree di stoccaggio individuate sull'allegato A.

La ditta appaltatrice avrà l'obbligo di trasmettere ogni 6 ore il report relativo allo stato di esecuzione del servizio di rimozione, le problematiche eventualmente insorte, e i termini entro cui saranno terminate le operazioni. Detto report, firmato dal tecnico preposto, dovrà essere trasmesso all'ufficio Tecnico Comunale.

Eventuali disposizioni integrative potranno essere disposte prima e durante l'attivazione del servizio dal tecnico comunale reperibile. Eventuali modifiche operative dovute a situazioni contingenti e non preventivabili (incidenti, passaggio mezzi di soccorso, ecc) potranno essere decise dal tecnico preposto della società appaltatrice, purché il servizio venga prestato nelle modalità e nei tempi previsti.

#### **Art.6.- Soggetti addetti allo spazzamento neve e spandimento sale manuale non a disposizione della ditta appaltatrice.**

Il tecnico comunale avrà facoltà di impiegare, in relazione alla persistenza dell'evento meteorico e in aggiunta al personale garantito contrattualmente dall'operatore economico, altri soggetti per lo spalamento della neve manuale, o con altri mezzi a disposizione del Comune:

- Il personale in servizio della Società appaltatrice dei servizi di igiene urbana;
- manovalanza interinale o e/o di voucher in orari non coperti dal personale di cui ai punti precedenti nei giorni prefestivi e festivi o per far fronte ad eventi di straordinaria eccezionalità;
- Nucleo di Protezione Civile.

Durante la validità dell'appalto, per l'esecuzione di qualsiasi lavorazione e fornitura che forma oggetto del presente Capitolato, è assolutamente vietato all'Operatore economico ricorrere all'impiego di personale dipendente del Comune di Vimodrone o impiegato presso l'ente in qualsivoglia forma.

La pianificazione degli interventi degli spalatori, effettuata a cura del tecnico comunale, dovrà individuare di volta in volta e a seconda delle necessità i siti evidenziati nell' Allegato B (marciapiedi di edifici pubblici, scuole, parcheggi, fermate dei mezzi pubblici di trasporto, piste ciclabili, caditoie stradali/bocche di lupo, edifici di culto religioso).

Il personale impiegato deve essere adeguatamente attrezzato, dotato di idonee divise e di tutto quanto occorrente (compresi i D.P.I.) per operazioni all'esterno in condizioni climatiche invernali, notturne e in presenza di neve e ghiaccio, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni. In particolare si dovranno osservare i disposti del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

Il tecnico del Comune dovrà presentare un riepilogo in merito all'utilizzo del personale operativo e dei costi sostenuti per gli spalatori.

#### **Art. 7- Ordine delle priorità di intervento percorsi pedonali ed immobili pubblici (Allegato B)**

Di seguito si riporta uno schema riportante l'ordine delle priorità degli immobili/aree che dovranno da subito essere oggetto di intervento con l'ausilio di mezzi meccanici idonei e spazzamento manuale:

<b>ASILI NIDO</b>	
Via Petrarca –alzaia naviglio	
"il mio nido" –viale Martesana – via Piave	
<b>SCUOLE DELL'INFANZIA-MATERNE:</b>	
Scuola Materna -Via Fiume	
Scuola Materna -Curiel	
Scuola Materna – Petrarca	
<b>SCUOLE PRIMARIE –ELEMENTARI:</b>	
Scuola Elementare- Via Fiume	
Scuola Elementare- Via Piave	
Scuola Elementare- Via Battisti	
<b>SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- MEDIE:</b>	
Scuola Media – via Fiume	
Scuola Media - via Piave	
<b>PIAZZALI E ACCESSI METROPOLITANA :</b>	Garantire solo l'accessibilità alle stazioni
Via Turati/via Dante	
Via della Burrona	
<b>MUNICIPIO – ASL – BIBLIOTECA</b>	
Via Battisti/via Matteotti	
<b>UFFICIO POSTALE</b>	
Via Leopardi-Pascoli	
<b>ISTITUTO REDAELLI</b>	
Via Leopardi	
<b>CHIESE E LUOGHI DI CULTO:</b>	
via IV Novembre	
Via della Guasta – via Piave	

Al termine delle operazioni relative alle suddette aree si dovranno eseguire gli interventi anche nelle rimanenti zone pubbliche, anche se non inserite nel presente elenco.

#### **Elenco dei parcheggi aventi priorità di intervento 1 (Allegato A)**

<b>Piazzale via Matteotti/via Cadorna e parcheggio antistante Comune in via XI Febbraio - sede del mercato</b>	(nei giorni di Venerdì la pulizia dovrà essere ultimata prima delle ore 6:30)
<b>Leopardi - sede del mercato</b>	(nei giorni di Martedì la pulizia dovrà essere ultimata prima delle ore 6:30)
<b>via Cattaneo</b>	
<b>via Piave tra i due plessi scolastici</b>	
<b>via Dante fronte stazione metropolitana</b>	
<b>Area ex cinema Astor (tra via Piave, via Turati, via papa Giovanni XXIII)</b>	
<b>Via Fiume (tra via della Resistenza e via Trieste)</b>	
<b>Via XV Martiri (tra via Padana Superiore e via Curiel)</b>	
<b>Via della Burrona fronte stazione Metropolitana</b>	

## **Art. 8 -Reporting**

Durante lo svolgimento del servizio il Tecnico Comunale visionerà lo svolgimento dei lavori di spazzamento della neve e disgelo stradale, monitorando in tempo reale lo stato in cui versano le strade ed in generale tutta la circolazione sul territorio del comune con ausilio della Polizia Locale.

Il Tecnico Comunale avrà cura di annotare sull'apposito modulo Allegato C gli orari di inizio e fine, nonché eventuali sospensioni di ciascun mezzo impiegato e degli spalatori dell'Operatore economico.

Per inizio del servizio è da intendersi l'arrivo di uomini e mezzi presso la sede operativa per la verifica del carico dei mezzi di fondenti.

Per fine del servizio e da considerarsi il ritorno di uomini e mezzi nella sede operativa dopo aver assolto per intero alle disposizioni del tecnico comunale.

**Le uscite dal territorio comunale al fine di effettuare il carico della miscela di fondenti dai magazzini di stoccaggio sui mezzi saranno considerate sospensione del servizio fino al rientro nel territorio comunale. Per l'intera durata di tali sospensioni di servizio non verrà riconosciuto alcun compenso.**

Il modulo sopra descritto dovrà essere firmato dal Tecnico comunale e dal Reperibile della ditta Appaltatrice e successivamente consegnato all'ufficio OO.PP. e Patrimonio del Comune al fine di permettere la verifica dei dati raccolti mediante i localizzatori satellitari autogestiti, rilevatori GPS, che saranno dotazione obbligatoria, a spesa dell'appaltatore, dei mezzi operativi a disposizione . Tali dispositivi consentiranno all'ufficio OO.PP. e Patrimonio di visualizzare, mediante link indicato dall'impresa e raggiungibile da qualsiasi postazione Internet attraverso ID e password, la posizione dei mezzi con una frequenza minima stabilita in accordo con il RUP e i relativi percorsi effettuati, consentendo altresì di verificare l'effettiva operatività dei mezzi.

Rimane a carico della Ditta Appaltatrice l'onere per la fornitura dei dispositivi e delle attrezzature hardware e software eventualmente necessari alla gestione del sistema.

**Non verranno erogati i compensi per le giornate in cui non risulti attivo il sistema di controllo senza adeguata giustificazione, in quanto questo strumento permette uno scambio informativo continuo verso l'Ente.**

## **PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI A CARICO DELL'IMPRESA**

### **Art.9 - Dotazioni di uomini e mezzi inclusi nell'Appalto**

L'operatore economico dovrà, al fine di garantire un servizio il più possibile tempestivo:

1. predisporre autonomamente tutti i mezzi contrattualmente disponibili in reperibilità ed in assetto operativo (con lame montate e a pieno carico di fondente) a non più di km.10 dal confine del Territorio comunale. I mezzi e gli uomini richiamati in servizio dovranno confluire nella predetta sede operativa in via C. Battisti,56 senza indugio e comunque entro 30 minuti dall'ordine telefonico.
2. Individuare la figura del responsabile operativo dell'impresa che dovrà essere reperibile e tenersi a disposizione del tecnico comunale incaricato per tutta la durata del servizio, assicurandone la regolarità e la sicurezza mediante il coordinamento di uomini e mezzi.

Nel presente appalto per costi del servizio relativo ai "mezzi" si intendono macchine funzionanti comprensive di conducenti; i costi del servizio ad essi riferiti sono compresivi di fondenti utilizzati (e il loro carico), combustibile, energia elettrica, lavaggio, lubrificante, inoperosità, accessori, quote di assicurazione, spese sostenute per l'ancoraggio delle attrezzature ai mezzi, pezzi di ricambio e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine. Inoltre tutti i mezzi dovranno essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature e dovranno avere specifiche assicurazioni per lavori eseguiti sulla sede stradale.

**Sono inoltre da intendersi ad esclusivo carico dell'Operatore economico, e pertanto già comprese nell'importo contrattuale, le eventuali spese sostenute per il ricovero dei mezzi per tutta la durata del servizio, le spese generali ivi comprese le quote relative al responsabile operativo dell'impresa.**

Il tecnico comunale, valutato l'evento meteorologico da affrontare sulla base delle fasi di intervento sintetizzate all'art. 5 del presente capitolo ed in accordo con il responsabile operativo dell'operatore economico, procederà alla scelta dei mezzi più appropriati da richiamare in servizio **tra quelli reperibili indicati nella tabella dei mezzi garantiti dall'Operatore economico di seguito riportata.**

RIF.	N.	DESCRIZIONE MEZZI/ACCESSORI REPERIBILI
A	1	Automezzo con lama + spargisale automatico 3 mc
B1	1	Automezzo con lama
B2	1	Automezzo con lama
C	1	Mini pala gommata (tipo bobcat)
D	1	Automezzo con spargisale automatico 6 mc
E	1	Automezzo con cassone
F	0	Spazzole/soffione da installare su bobcat all'occorrenza (per pulizia campo calcio) - <b>NON OGGETTO DI QUESTO APPALTO</b>

**Tutte le disposizioni operative che si rendessero necessarie e che risultassero sostanzialmente difformi da quelle previste dal presente capitolo, dovranno essere preventivamente concordate con il Tecnico Comunale.**

**Solo in caso di evento eccezionale, previa autorizzazione del Tecnico Comunale, potrà essere previsto l'utilizzo di mezzi aggiuntivi ad integrazione di quanti già disponibili contrattualmente.**

**Il Comune si riserva altresì la facoltà di far intervenire sul territorio comunale mezzi propri o di altra impresa, per necessità di integrazione, o per qualsiasi altro motivo a sua completa discrezione.**

### **9.1 Caratteristiche delle lame sgombraneve.**

Le lame da utilizzarsi per lo sgombero neve saranno del tipo metallico a movimenti idraulici con comandi nella cabina dell'automezzo.

Ciascuna delle lame messe a disposizione dovrà poter essere utilizzata per le operazioni di sgombero della neve in strade aventi calibri a partire da mt. 2,50. Le lame pertanto dovranno avere dimensioni idonee.

Sono richiesti i seguenti movimenti:

ROTAZIONE della lama nei due sensi a formare un angolo minimo di 70° per lo scarico laterale della neve.

IMPALATURA ed incidenza variabile da potersi modificare in funzione del peso specifico della neve.

OSCILLAZIONE orizzontale per consentire l'adattamento alle pendenze trasversali della carreggiata stradale.

AMMORTIZZAZIONE dell'alerone per evitare danni a manufatti nella eventualità di urti fortuiti.

SOLLEVAMENTO totale dell'attrezzo per gli spostamenti e le manovre.

### **9.2 Caratteristiche degli spargitori di sale.**

Gli spargitori di sale dovranno avere le dimensioni già descritte nella tabella riepilogativa, sopra riportata, riportante le caratteristiche del parco macchine messo a disposizione. Ogni carico della miscela fondente dovrà sfruttare la capacità massima del mezzo utilizzato.

Essi dovranno inoltre essere dotati di dispositivo di messa in funzione e regolazione della quantità dello spargimento del sale rigorosamente azionabile dalla cabina di guida del mezzo.

### **9.3 Montaggio di pale caricatrici**

Il Tecnico responsabile del Comune si riserva la facoltà, senza maggior onere a carico dell'Comune, di chiedere all'Operatore economico il montaggio di pale caricatrici sui mezzi denominati B1/B2 - Automezzi con lama –per avviare le operazioni di rimozione dei cumuli

nevosi, previste al punto 4.3 - fase IV del presente Capitolato, in sostituzione delle lame spazzaneve.

#### **9.4 Personale previsto per il servizio in Appalto.**

Oltre il personale necessario alla movimentazione dei mezzi, il cui costo è da considerarsi incluso nei prezzi unitari posti a base di gara, dovranno essere reperibili per tutta la durata dell'Appalto e pronti ad entrare in servizio su disposizione del tecnico comunale responsabile, tre squadre di operai spalatori composta da due unità ciascuna. Dette squadre saranno coordinate dal responsabile operativo dell'Operatore economico a propria esclusiva responsabilità.  
L'assuntore del servizio si obbliga ad applicare integralmente, oltre a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. del 9 Aprile 2008 n.81, le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti e, se cooperative, anche ai propri soci.

**Il Comune si riserva la facoltà di far pervenire sulla zona assegnata all'impresa mezzi propri o di altra impresa, per necessità di integrazione, o per qualsiasi altro motivo a sua completa discrezione.**

**Resta altresì stabilito che il Comune avrà la facoltà, accettata dall'Operatore economico, di rifiutare a proprio giudizio insindacabile materiali, mezzi d'opera, personale e modi di esecuzione di lavori, ordinando all'Operatore economico l'uso di diverse modalità di interventi.**

#### **Art.10 - Dotazione aggiuntive dei mezzi**

Tutti i mezzi operativi a disposizione dovranno inoltre avere la seguente dotazione obbligatoria:

- localizzatori satellitari autogestiti, rilevatori GPS. Tali dispositivi consentiranno all'ufficio OO.PP. e Patrimonio del Comune di visualizzare, mediante link indicato dall'impresa e raggiungibile da qualsiasi postazione Internet attraverso ID e password, la posizione dei mezzi con una frequenza minima stabilita in accordo con il RUP e i relativi percorsi effettuati, consentendo altresì di verificare l'effettiva operatività dei mezzi.

**In particolare si evidenzia che il link dovrà essere accessibile dagli uffici comunali dal 15/11/2016 fino al 31/03/2017 altresì non saranno riconosciute le prestazioni che eventualmente dovessero essere indicate nei report dell'impresa**

- dispositivi di visibilità diurna e notturna: Gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento dal C.d.S. in piena efficienza D. LGS. n. 285 del 30.04.1992 e Regolamento D.P.R. n.495 del 16.12.1992. Gli automezzi dovranno essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature (Art.58 comma 2/b del nuovo Codice della Strada). I mezzi dovranno essere, inoltre, dotati di fari posizionati in modo da ridurre al minimo le zone d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l'abbagliamento dei veicoli;

#### **Art. 11 - Qualità dei materiali fondenti**

Dovranno essere utilizzati i seguenti materiali a seconda delle condizioni meteorologiche e della tipologia del piano stradale:

- cloruro di sodio minerale (salgemma) o di origine marina con aggiunta di anti ammassante / antiagglomerante atto a garantire l'utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio;

#### **Art. 12 -Prescrizioni aggiuntive a carico dell'operatore economico**

Sono inoltre a carico dell'operatore economico e pertanto previste all'interno dei costi orari oggetto di ribasso di gara percentuale:

1. acquisto di fondenti per spargimento sia manuale sia meccanizzato compreso loro stoccaggio;
2. le omologazioni e le autorizzazioni alla circolazione degli automezzi, come prescritto dalle vigenti disposizioni;
3. gli oneri di prove, collaudo e denuncia agli Enti preposti ai controlli;
4. le segnalazioni luminose di ingombro e di servizio dei mezzi attrezzati sia con lama sgombraneve che con sparisale, compresi gli eventuali relativi allacciamenti elettrici;

5. la manutenzione dei mezzi;
6. controllo durante il corso dei lavori dello stato di usura dei taglienti delle lame e di ogni loro parte, e tempestivo intervento di manutenzione dei mezzi, a proprie spese, affinche' non venga pregiudicata la buona riuscita dei lavori, provvedendo immediatamente al ripristino della piena operatività ivi incluso il rifornimento di carburante;
7. presentazione di apposita **polizza assicurativa**, in corso di validità per tutta la durata contrattuale, per R.C.T./O da stipularsi con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del servizio per tutto il periodo contrattuale. L'Operatore economico dovrà provvedere alle assicurazioni R.C.T./O in relazione all'uso delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Capitolato e loro pertinenze.

La polizza dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle Strade oggetto del presente Contratto, e la stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; per chiarezza analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'Operatore economico. Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

Partita R.C.T.:

- catastrofe Euro 1.500.000,00
- per persona Euro 1.500.000,00
- per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00

Partita R.C.O.

- per sinistro Euro 1.500.000,00
- per persona lesa Euro 1.500.000,00

**Tali polizze dovranno essere presentate al Comune di Vimodrone prima dell'inizio del servizio.** La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Operatore economico e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Operatore economico dalle sue responsabilità nei confronti del Comune di Vimodrone anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.

In caso di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate all'amministrazione comunale da parte di terzi in relazione alle attività oggetto del presente appalto, si procederà nel rispetto del seguente iter procedurale cui l'affidatario del servizio è obbligato ad attenersi:

- a) In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi danneggiati che dovesse pervenire direttamente al Comune, lo stesso, per il tramite del Settore Contratti e Affari Legali, procederà all'apertura del sinistro in via cautelativa sulla polizza RCT/O del Comune denunciando il sinistro alla propria Compagnia assicuratrice;
- b) Nella denuncia di sinistro il Comune indicherà alla Compagnia la presenza di un contratto d'appalto per la gestione delle attività oggetto del presente capitolato e comunicherà che sono in corso gli accertamenti con il settore tecnico comunale per la verifica di possibile responsabilità in ordine agli eventi denunciati dal danneggiato;
- c) Nel momento in cui la relazione tecnica di cui alla precedente lett. b) perverrà al Settore Contratti e Affari Legali (entro il termine massimo di gg. 20) e dalla stessa si dovesse evincere una responsabilità in capo all'operatore economico e/o suoi eventuali sub affidatari, rispetto agli eventi che hanno cagionato il danno al soggetto che ha inoltrato richiesta di risarcimento, si procederà a trasmettere una comunicazione alla Compagnia assicuratrice del Comune e all'operatore economico affinchè provveda obbligatoriamente all'apertura del sinistro sulla polizza assicurativa RCT/O descritta al presente punto 7 del capitolato. La medesima comunicazione viene trasmessa per conoscenza anche al diretto interessato richiedente i danni.
- d) E' fatto obbligo al soggetto affidatario del servizio comunicare al Settore contratti e Affari legali dell'avvenuta apertura del sinistro e del numero assegnato.

**Il rispetto dell'iter procedurale sopra descritto da parte dell'operatore economico costituisce un obbligo contrattuale.** Pertanto il suo inadempimento potrà essere sanzionato da parte del Comune rivalendosi per l'equivalente sulla cauzione e/o sul corrispettivo contrattuale, salva ed impregiudicata la facoltà di risoluzione del contratto nonché il risarcimento del maggior danno.

8. L'Operatore economico è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese (es. danni alla segnaletica a seguito di incidenti);
9. L'operatore economico si assume ogni e qualsiasi responsabilità tecnica ed amministrativa, per quanto riguarda la conservazione e la sicurezza dei servizi eseguiti e di ogni materiale ed attrezzatura inherente. L'Impresa è parimenti esclusiva responsabile di ogni infortunio o danno alle cose ed alle persone, sia ai propri dipendenti od a terzi estranei, direttamente ed indirettamente originati dai servizi assunti o comunque necessari alla realizzazione del contratto ed accessori; sollevando l'Comune e i suoi dipendenti da ogni corrispondente richiesta di risarcimento danni. Eventuali danni arrecati al patrimonio Comunale come rimozioni di guide, di cordoli, di dossi stradali, di paline segnaletiche, ecc... saranno addebitati (detraendoli anche dalle somme dovute per il servizio) all'Impresa con i prezzi desunti dal Listino della Camera di Commercio di Milano in vigore alla data del contratto o prontamente ripristinati dalla medesima Impresa. Agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni è necessario che tutti gli addetti al servizio, capi squadra e manovali, siano scrupolosamente registrati con cognome e nome sui libretti delle presenze all'uopo istituiti, con la relativa qualifica;
10. comunicare con anticipo il piano di reperibilità dei propri responsabili operativi riportante i nominativi di riferimento ed i recapiti telefonici e di fax. Questi ultimi dovranno essere reperibili e tenersi a disposizione per tutta la durata del servizio per assicurarne, anche con provvedimenti di emergenza, la regolarità.

#### **Art.13 - Gestione della sicurezza**

Per l'appalto in oggetto in ottemperanza al D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008, il Comune di Vimodrone ha provveduto a valutare i costi d'attuazione della sicurezza.

Detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.

L'Operatore economico avrà l'obbligo di aggiornare il proprio P.O.S. valutando sia eventuali rischi potenzialmente connessi al servizio in appalto, così come descritto dal Presente Capitolato Prestazionale, che le criticità connesse alle peculiarità del territorio in cui il servizio verrà svolto.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. da parte dell'Operatore economico costituirà, previa formale costituzione in mora da parte del Comune di Vimodrone, causa di risoluzione in danno del contratto, così come sancito dal D.Lgs. 50/2016.

#### **Art.14 -Corrispettivo e modalità fatturazione**

L'importo totale a base d'appalto del predetto servizio è stimato, anche in base alle medie storiche di spesa, in Euro **98.360,66** (oltre I.V.A. di legge). Come sopra detto, parte dell'importo sopra specificato sarà erogato a consumo, variabile, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dipendente da fattori casuali quali l'entità delle precipitazioni, le giornate lavorative delle maestranze e la tipologia dei mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento di quanto previsto dal Servizio; tutto ciò dedotto dai rapporti di servizio opportunamente emessi dal tecnico comunale in servizio e sottoscritto dal responsabile operativo dell'Operatore economico (così come previsto dai report di cui all'art. 7 del presente Capitolato).

L'offerta dovrà essere formulata mediante UNICA percentuale di ribasso sia sull'importo di euro 18.925,56 erogabile a "canone" mensile posticipato sia sull'importo di euro 79.435,10 erogabile "a consumo". L'importo di euro **10.458,50, erogabile a consumo, non è soggetto a ribasso in quanto relativo al costo del personale ma sarà liquidata proporzionalmente ai compensi dovuti per le prestazioni svolte.**

L'importo da erogare a consumo sulla base delle prestazioni effettuate sarà determinato utilizzando i prezzi unitari di cui all'allegato denominato ELENCO PREZZI al netto del ribasso unico offerto.

Il servizio dovrà essere garantito durante l'arco dell'intero giorno, sia esso festivo che feriale, ogni

qualvolta l'Comune ne richieda l'esecuzione. Tale condizione comporta pertanto una maggiorazione dei costi orari riferiti al solo personale in servizio (come meglio specificato nell'elenco prezzi alla voce *"Costo orario di personale -autista e badilante"*).

L'entrata in servizio in giorni diversi dai feriali, e fuori dalla fascia oraria 6:00– 22:00, comporterà un incremento del costo orario, ribassato in sede di offerta, calcolato secondo le percentuali di seguito riportate:

- feriale notturno - maggiorazione 30% sugli importi indicati nella colonna C dell'elenco prezzi;
- festivo diurno - maggiorazione 35%; sugli importi indicati nella colonna C dell'elenco prezzi;
- festivo notturno - maggiorazione 40% sugli importi indicati nella colonna C dell'elenco prezzi;

L'importo relativo alle prestazioni fisse, così come ribassato a seguito della gara sarà erogato a canone, al termine di ciascun mese: L'operatore economico dovrà a tal fine, al termine del mese, procedere a redigere la fattura che sarà liquidata nel termini di 30 giorni dall'arrivo al protocollo previa verifica della regolarità contributiva.

Per quanto concerne l'importo relativo alle prestazioni variabili sarà erogato a consumo, liquidato, tenendo conto delle ore effettivamente impiegate dagli automezzi e dal personale per l'esecuzione del servizio. A tal fine l'operatore economico, al termine di ciascun evento critico, dovrà emettere fattura relativa alle prestazioni effettivamente svolte quali risultanti dai Report (redatti ai sensi dell'art. 8 del presente Capitolato) : detta fattura sarà liquidata entro 30 giorni dall'arrivo al protocollo previo ottenimento dell'attestato di regolarità contributiva.

Sull'importo saldo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante, del CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA', previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

**In assenza di precipitazioni sarà riconosciuto e liquidato il solo importo offerto per la reperibilità del personale e degli automezzi.**

#### **Art.15 -Subappalto**

Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016

I soggetti offerenti che intendono avvalersi della facoltà di subappaltare, dovranno indicare, compilando il punto della Dichiarazione di cui all'Allegato 2, **il servizio o le parti dello stesso** che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

La/le eventuali ditte subappaltatrici dovranno:

- essere in possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara;
- essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara con riferimento all'importo del subappalto;
- essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 68/99 così come modificata dalla L. 247/2007 (diritto al lavoro dei disabili) e non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui: all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; all'art. 9, c. 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001;
- prima dell'inizio del servizio, presentare la documentazione di avvenuta denuncia dell'inizio del lavoro agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.
- essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., per attività correlate al lavoro oggetto del subappalto;
- autocertificare i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 09/04/2008 n.81 alla ditta aggiudicataria;
- dichiarare di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- dichiarare che non sussista nei propri confronti alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575 e s.m.i.

L'affidamento del servizio in subappalto o in cottimo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Nei contratti sottoscritti tra l'operatore economico e i subappaltatori e i subcontraenti, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della legge 136 del 13/08/2010. **Il Comune provvederà alla liquidazione di tutti i pagamenti solo in capo all'affidatario:** è fatto quindi obbligo a quest'ultimo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario via via corrisposti al suboperatore economico, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate **I pagamenti che saranno effettuati in favore dei subappaltatori nei termini superiori ai venti giorni come innanzi detto, costituiranno, previa diffida di giorni 15 ad ottemperare, causa di risoluzione del contratto d'appalto.**

**La stazione appaltante non autorizzerà in ogni caso subappalti recanti norme contrattuali che prevedano termini di pagamento in favore dei subappaltatori superiori ai venti giorni come innanzi specificato .**

#### **Art.16 - Penalità**

Eventuali ritardi o la mancata osservanza delle norme stabilite contrattualmente comporteranno l'applicazione delle seguenti penalità:

1. qualora il mezzo non risultasse idoneo al servizio appaltato, verrà applicata per ciascun mezzo una penale forfettaria pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 euro);
2. per ritardo alla presentazione fino a due ore di ogni automezzo completo di autista e di operatore, per ogni ora di ritardo o frazione di ore Euro 60,00 (sessanta/00 euro).
3. Per ritardo alla presentazione oltre le due ore di ogni automezzo, completo di autista e di operatore, verrà applicata ogni volta una penale pari ad Euro 120,00 (centoventi/00 euro).
4. Per mancata risposta alla chiamata telefonica, dopo accertata la funzionalità dell'apparecchio Euro 180,00 (centottanta/00 euro).
5. per ogni ora, o frazione di essa, di interruzione del movimento dei mezzi durante il servizio, ad eccezione delle sospensioni del servizio necessarie per il carico sui mezzi della miscela fondente (definite all'art.8), sarà applicata una penale pari al costo orario del mezzo interessato, di cui all'elenco prezzi allegato.

#### **Art.17 - Lavori non previsti**

Per l'eventuale esecuzione dei lavori in aggiunta a quelli previsti o difformi da quelli indicati, l'Amministrazione appaltante provvederà ad affidarli, anche alla stessa Impresa, ai prezzi fissati nell' elenco prezzi ribassati e decurtati della quota relativa al "fermo macchina".

L'Affidatario si impegna a comunicare, a mezzo fax al n. 02/2500316, tempestivamente e preventivamente al RUP qualsiasi evento e/o fatto straordinario che dovesse comportare un ulteriore aggravio di spesa a carico del Comune di Vimodrone rispetto alla quota variabile di contratto. Resta inteso che in caso di mancata notifica, a mezzo fax presso la sede operativa dell'affidatario, della determinazione di assunzione del relativo impegno di spesa l'affidatario dovrà astenersi dall'eseguire i predetti servizi **in quanto alcun compenso ulteriore rispetto alla quota variabile di contratto gli verrà riconosciuto.**

#### **Art.18 - Direzione tecnica**

Il Responsabile di Procedimento, avvalendosi della collaborazione dei tecnici e dell'ausilio della Polizia Locale, provvederà al controllo della corrispondenza delle forniture, del rispetto dei tempi di esecuzione e di tutte le relative incombenze a carico dell'Operatore economico.

Il Responsabile di Procedimento si riserva la facoltà di introdurre all'atto esecutivo e nei limiti consentiti dalla legge, quelle varianti che riterrà opportuno adottare senza che l'Assuntore possa

trarre motivo per accampare pretese di compensi e di indennità di qualsiasi natura.

I controlli e le verifiche dei Tecnici comunali e della Polizia Locale su tutti i lavori in generale non svincolano in alcun modo l'Assuntore dalle responsabilità a lui derivate per legge e per le precise norme di contratto, restando inteso che egli rimane l'unico e completo responsabile del modo di esecuzione delle opere e degli eventuali danni derivanti da cattiva esecuzione.

#### **Art. 19-Esecuzione del servizio in danno all'operatore economico**

Indipendentemente dall'applicazione delle penali e dalla risoluzione del contratto d'appalto, qualora l'operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, il Settore Tecnico del comune potrà ordinare ad altra ditta, previa comunicazione all'operatore economico inadempiente, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'operatore economico o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **Art.20- Verifica di conformità'**

Il presente appalto sarà soggetto a VERIFICA DI CONFORMITÀ al fine di accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Contratto. La verifica di conformità sarà avviata entro 20 gg. dall'ultimazione delle prestazioni ad opera del direttore dell'esecuzione del contratto e sarà conclusa non oltre 60 gg dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.


Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ quando risulta che l'esecutore ha completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ viene trasmesso per accettazione all'impresa esecutrice, la quale dovrà firmarlo nel termine di 15gg dal ricevimento dello stesso.

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**


F.to Ing. Christian Leone

---





PARCHEGGI




VIABILITÀ

RESIDENZIALI/SC. PBSD DA POLIRE CON. PRIORITÀ 1 (LE VIE INGRESSO/USCITA E VIABILITÀ INTERNA) - COME VIABILITÀ PRINCIPALE  
PRIORITÀ 1

" " " DA " " " PRIORITÀ 2 E DA USARLE SU INDICAZIONE P.L. / UFF. TECNICO COME AREA ACCUMULO

AREA ACCUMULO NEVE PRINCIPALE (USARLE SU INDICAZIONE PL / UFF. TECN)




INTERVENTI DA EFFETTUARE SOLO SU RICHIESTA  
DEL COMUNE (SPAZZAMENTO NEVE)

VIABILITÀ PRINCIPALE  
PRIORITÀ 1

VIABILITÀ SECONDARIA  
PRIORITÀ 2

2 - SPAZZAMENTO / SPARGIMENTO SALE MANUALE  
SU MARCIAPIEDI ROTTAZIONE COTUNA  
DA EFFETTUARE PRIORITARIAMENTE

ALL. B



INIZIO SERVIZIO SU INGRESSI EDIFICI

SCUOLE  
ASL  
COTUNE

inizio/B/Ba/BsD/Vimosezzi/Neve/2013/planimetria

**All. C - orari intervento**

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELLO STRADALE STAGIONE 2016/2017 (DAL 15/11/2016 AL 15/03/2017)**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>RIF.</b>	<b>mezzi/accessori e personale come da capitolato</b>	<b>n. mezzi e personale intervenuti</b>	<b>ora inizio</b>	<b>ora fine</b>	<b>sospensione/ripresa</b>	<b>ora ripresa</b>
<b>A</b>	Automezzo con lama + spargisale automatico 3 mc (n.1)					
<b>B1</b>	Automezzo con lama (n.1)					
<b>B2</b>	Automezzo con lama (n.1)					
<b>C</b>	Mini pala gommata (tipo bobcat) (n.1)					
<b>D</b>	Automezzo con spargisale automatico 6 mc (n.1)					
<b>E</b>	Automezzo con cassone (n.1)					
<b>F</b>	Spazzole/soffione da installare su bobcat all'occorrenza (per pulizia campo da calcio)	<b>NON INCLUSO IN QUESTO APPALTO</b>				
<b>G</b>	Spalatori (n.6)					

## ELENCO PREZZI

### SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELLO STRADALE STAGIONE 2016/2017 (DAL 15/11/2016 AL 15/03/2017)

RIF.	n.	A  Caratteristiche tecniche dei mezzi/accessori e numero di uomini da garantire in reperibilità per l'intera durata dell'appalto (15/11/2016-15/03/2017)	B  Quota fissa relativa alla reperibilità di uomini e mezzi per l'intera durata dell'appalto (15/11/2016-15/03/2017)	C  Costo orario di personale (autista e spalatore) in orario diurno feriale	D  Costo orario mezzi per lo svolgimento del servizio come da capitolato in servizio in orario diurno feriale	E  Costo complessivo orario di uomini e mezzi in servizio in orario diurno feriale
A	1	Automezzo con lama + spargisale automatico 3 mc	3.400,00	35,00	340,00	375,00
B1	1	Automezzo con lama	2.850,00	35,00	72,00	107,00
B2	1	Automezzo con lama	2.850,00	35,00	72,00	107,00
C	1	Mini pala gommata (tipo bobcat)	2.150,00	35,00	43,00	78,00
D	1	Automezzo con spargisale automatico 6 mc	2.990,00	35,00	365,00	400,00
E	1	Automezzo con cassone da minimo 5 ton	2.400,00	35,00	50,00	85,00
F	0	spazzole/soffione da installare su bobcat all'occorrenza (per pulizia campo calcio)				
G	6	Spalatori	2.285,56	35,00		35,00

**18.925,56** fino alla concorrenza di €.

**13.000,00**

fino alla concorrenza di €.

**66.435,10**

**N.B.: Lo svolgimento del servizio in giorni ed orari diversi da quelli sopra specificati nella colonna del costo orario del personale, comporterà un incremento del costo orario, calcolato secondo le percentuali di seguito riportate:**

**feriale notturno maggiorazione 30%;**

**festivo diurno maggiorazione 35%;**

**festivo notturno maggiorazione 40%**

**dove si intendono:**

prestazione diurna attività svolta dalle ore 06:00 alle ore 22:00

prestazione notturna attività svolta dalle ore 22:00 alle ore 06:00

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far pervenire sulla zona assegnata all'impresa mezzi propri o di altra impresa, per necessità di integrazione o, per qualsiasi altro motivo a sua completa discrezione.

Sono inoltre da intendersi ad esclusivo carico dell'appaltatore, e pertanto già comprese nell'importo contrattuale, le eventuali spese sostenute per il ricovero dei mezzi per tutta la durata del servizio, le spese generali ivi comprese le quote relative al responsabile operativo